



AVVOCATO
LAURA
LOCATELLI
STUDIO LEGALE



STUDIO LEGALE LAURA LOCATELLI

COME DIFENDERSI?

PRODOTTI DIFETTOSI O NON FUNZIONANTI, CONSEGNA DI BENI CON CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO O INDICATE IN PUBBLICITÀ, BENI DA ASSEMBLARE CON PEZZI MANCANTI

APRILE 2022 | DI LAURA LOCATELLI

A partire dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore il decreto legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies).

Si tratta dell'attuazione della direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti i contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022. Esploriamo insieme i punti salienti della nuova legge sulla vendita di beni ai consumatori e cosa fare in caso di prodotti difettosi

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO SUI PRODOTTI DIFETTOSI

Gli articoli del **Codice del Consumo**, così come modificati saranno applicabili, infatti, non solo ai contratti di vendita, ma anche **ad altri contratti a tal fine equiparati** (permuta, somministrazione, appalto, opera, fornitura di beni da fabbricare o produrre), indipendentemente dal fatto che la stipulazione del contratto avvenga fisicamente nei negozi, a distanza oppure online.

Per **“bene oggetto di vendita”** si intende **qualunque tipo di bene**, compresi acqua, gas, energia elettrica in un volume o in una quantità determinata, beni mobili materiali anche da assemblare, animali vivi e infine anche beni usati. Ma la novità più significativa riguarda **l'estensione della garanzia ai contenuti digitali o servizi digitali incorporati o interconnessi** con beni oggetto del contratto di vendita.

Quando un prodotto è difettoso? I requisiti di conformità

Quando parliamo di **“garanzie”** siamo soliti riferirci a un prodotto **“difettoso”**, ma la normativa parla di **“non conformità”**. Ecco allora che il primo passo consiste nel verificare se sussistono i requisiti individuati dalla legge per considerare un bene conforme al contratto. Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, infatti, il consumatore può attivare le garanzie.


Vendita di beni ai consumatori e cosa fare in caso di prodotti difettosi, indipendentemente dal fatto che la stipulazione del contratto avvenga fisicamente nei negozi, a distanza oppure online.

Dal punto di vista soggettivo il bene deve:

- corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali ed essere funzionale, compatibile ed interoperabile;
- essere idoneo ad ogni utilizzo particolare che è stato voluto dal consumatore, comunicato al venditore non oltre il momento della conclusione del contratto di vendita, e accettato dal venditore;
- completo nel senso che va fornito insieme a tutti gli accessori e alle istruzioni;
- aggiornato secondo quanto previsto dal contratto di vendita. Tale requisito è importante soprattutto per i beni che contengono elementi digitali (es. frigoriferi smart o orologi intelligenti). Per questi tipi di beni (e questa è un'importante novità) è necessario che il venditore informi il consumatore della possibilità di effettuare aggiornamenti gratuiti periodici, che devono essere forniti entro un lasso di tempo ragionevole tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e della natura del contratto.

Dal punto di vista oggettivo il bene deve:

- **essere idoneo agli scopi** per i quali si usano beni dello stesso tipo;
- **essere corrispondente alla descrizione** del campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore prima della conclusione del contratto;
- **essere consegnato insieme agli accessori**, compresi imballaggio e istruzioni per l'installazione.
- **essere della quantità e qualità previste nel contratto** o nelle dichiarazioni pubbliche che sono rese dal venditore o dal produttore, soprattutto nella pubblicità o nell'etichetta.



Qualora manchi anche un solo elemento di conformità come enunciato dalla nuova legge, il consumatore può attivare le garanzie.

GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE E LA CONDOTTA DEL CONSUMATORE

A proposito di dichiarazioni pubbliche la nuova normativa ha previsto degli obblighi rafforzati per il venditore. Il venditore è sempre vincolato a ciò che dichiara pubblicamente ossia rivolgendosi ad un numero di persone indeterminato e ampio, salvo il caso in cui dimostri che non conosceva la dichiarazione o non avrebbe potuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza, o che la dichiarazione è stata corretta prima della conclusione del contratto usando le stesse modalità con cui è stata resa, o ancora che la dichiarazione non ha comunque influenzato il consumatore nell'acquisto del bene. Se un bene non soddisfa i requisiti previsti dalla legge il venditore deve specificamente informare il consumatore delle caratteristiche particolari del bene e, solo se il consumatore le accetta espressamente e separatamente, allora il venditore è esente da responsabilità. Non è più sufficiente per il venditore affermare che il consumatore avrebbe potuto conoscere le difformità usando l'ordinaria diligenza.

LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE IN CASO DI PRODOTTI DIFETTOSI

Il **venditore è responsabile nei confronti** del consumatore di qualsiasi **difetto di conformità** esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni dalla consegna.

Queste regole si applicano anche ai contratti che hanno a **oggetto beni contenenti elementi o servizi digitali**:

nel caso in cui tali contratti di fornitura siano continuativi, però, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità che si verifica o si manifesta durante tutto il **periodo di fornitura, anche superiore ai due anni**.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di **ventisei mesi dalla consegna** del bene, ma nel caso di **beni usati** le parti possono limitare la durata della responsabilità e il termine di prescrizione ad un periodo di tempo diverso, comunque **non inferiore ad un anno**.

Un'importante novità ha riguardato l'eliminazione del termine decadenziale di due mesi dalla scoperta del vizio, periodo entro il quale il consumatore avrebbe dovuto denunciare il difetto di conformità, ma anche l'ampliamento (da 6 mesi a un anno) del periodo nel quale il difetto si presume già esistente al momento della consegna (in pratica si verifica un'inversione dell'onere della prova e dovrà essere eventualmente il venditore a dimostrare il contrario, ovvero sia che il vizio non era originario ma è stato provocato dal consumatore).





AVVOCATO
LAURA
LOCATELLI
STUDIO LEGALE

per maggiori info contattaci
o clicca QUI

avvocatolocatelli.com

02 49 63 14 18

laura.locatelli@avvocatolocatelli.it

Piazza C.A. Dalla Chiesa, 13 - Bollate (MI)